



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI PISA**

Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 4010/2015 R.G.,

**promossa da**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (C.F. 80054330586), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO, elettivamente domiciliato in Via degli Arazzieri 4 - Firenze presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO

PARTE ATTRICE

**contro**

 con il patrocinio dell'avv. LONGO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in LUNGARNO BUOZZI, 13 PISA presso il difensore avv. LONGO GIOVANNI

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI:**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 31/01/2018, che deve intendersi qui richiamato

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

- Il Consiglio Nazionale delle Ricerche aveva proposto opposizione a precetto, lamentando l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo posto alla base del

sent.....

r.g....4010 /2015

cron.....

rep.....

OGGETTO:  
OPPOSIZIONE A  
PRECETTO (ART.  
615, L' COMMA  
C.P.C.)



- precetto, e deducendo di aver provveduto al pagamento di una parte dell'importo ingiunto;
- L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, inammissibile in quanto fondata su censure riferite al provvedimento giudiziale posto alla base del precetto medesimo, ed in quanto fondata su errati presupposti in fatto, avendo l'opposto correttamente richiesto, con il precetto, il pagamento del residuo non corrisposto rispetto alla somma ingiunta;
  - Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti;
  - Come è noto, in base alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità (sul punto, cfr. Cass. Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928 *«Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo»*, richiamata dalla parte opposta), con l'opposizione a precetto non è possibile proporre censure riferite al titolo giudiziale posto alla base del precetto stesso;
  - Parte opponente, poi, nulla ha specificamente contestato in ordine a quanto dedotto in fatto dalla parte opposta;
  - L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata e la parte opponente deve essere condannata a rifondere alla parte opposta le spese di lite, liquidate secondo parametri di legge, ed in base alla natura e valore della controversia, nonché alla effettiva attività processuale svolta;



- Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avuto riguardo alla complessiva condotta processuale della stessa (che non ha insistito nella pretesa a fronte del rigetto della sospensiva, né ha compiuto ulteriore attività difensiva);

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

rigetta l'opposizione perchè infondata, unitamente alla richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in [REDACTED] per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Pisa, il 03/05/2018.

**IL GIUDICE**

*Dott. Alessia De Durante*

